



*NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS. 385 del 1/9/1993 – delibera CICR del 4/3/2003)*

Data decorrenza 29/09/2009

FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant'Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- Variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio dollari USA)
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- Accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- Traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;

- Rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo massimo di € 103.291,38 (€ 20.000,00 massimo per ogni procedura di rimborso, fino al completamento del credito) per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

TASSI

Tasso debitore su utilizzo entro fido	13,250% (*)
Tasso debitore su utilizzo oltre fido (solo sulla quota eccedente il fido)	16,750% (*)
Periodicità e modalità di calcolo degli interessi	Trimestrale con riferimento alla durata dell'anno civile

(*) E comunque entro i limiti indicati nel prospetto riepilogativo del TEGM previsto dall'art. 2 della legge n.108/96 (cosiddetta "legge antiusura"), affisso in filiale.

SPESE E COMMISSIONI

Spese fisse tenuta conto:
- per fidi oltre €50.000,00 max €75,00 trimestrali

Commissione trimestrale per messa a disposizione di fondi
- per fidi:

fino a €500.000,00	0,50%
oltre €500.000,00	0,20%

Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido
con un massimo di €150,00 trimestrali

- fino a € 200,00	esente
- fino a € 3.000,00	€3,00 al giorno
- fino a € 5.000,00	€4,00 al giorno
- oltre €5.000,00	€5,00 al giorno

Sezione 4 – Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art. 1 - Concessione del credito – La Banca Popolare Sant'Angelo concede aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato nei termini dell'art. 1842 del vigente Cod. Civ..

L'apertura di credito in attivo è accordata alla condizione che il conto stesso presenti un costante e soddisfacente movimento. Qualora la Banca accerta, a suo insindacabile giudizio, il venir meno delle suddette condizioni, può farsi riconsegnare dal correntista definitivamente o per determinato periodo di tempo il libretto di conto corrente nonchè gli assegni non ancora utilizzati. I medesimi documenti dovranno essere altresì riconsegnati all'atto della chiusura del conto.

Art. 4 - Addebiti – I correntisti si valgono dell'apertura di credito mediante assegni forniti dall'Istituto. La Banca però è autorizzata, anche in mancanza dell'assegno, ad addebitare sulla rispettiva partita l'importo di effetti ed assegni insoluti o protestati da recuperarsi a carico dei correntisti stessi, nonché l'importo di imposte, tasse, fitti, canoni, bollette, ecc. corrisposti per conto dei medesimi.

Art. 5 - Responsabilità dei correntisti – I correntisti si dichiarano responsabili per le conseguenze degli assegni, come pure per l'uso fraudolento e per eventuali irregolarità di qualunque genere che si riscontrassero nell'uso degli stessi. Non possono essere emessi assegni quando non esista la relativa disponibilità sulla partita corrispondente all'apertura di

credito. Ai termini dell'art. 31 R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736, la Banca si riserva la facoltà di pagare nel giorno di presentazione gli assegni eventualmente presentati prima del giorno indicato come data di emissione.

Art. 9 Variazione delle condizioni contrattuali - Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art. 10 - Modalità di computo e liquidazione degli interessi, commissioni e spese sul conto – Gli interessi sono riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel presente contratto, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente a fine di ogni trimestre e comunque con le seguenti scadenze: 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 di ogni anno a prescindere da quale sia stata la data di apertura del conto. I relativi interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili, le spese di tenuta conto ed ogni altra eventuale, le trattenute fiscali di legge verranno contabilizzati con valuta pari alle suddette scadenze.

Gli interessi si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto ed il saldo periodico, trimestralmente così determinato, produce interessi secondo le medesime modalità ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 342/99 e dell'art. 2, 1° comma della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Sui saldi risultanti a seguito della chiusura definitiva del c/c, venuto a cessare per qualsiasi motivo, si produrranno interessi, fino alla data di estinzione del debito e quindi anche in presenza di procedure esecutive, nella stessa misura già prevista per il rapporto in vita. Su tali interessi non è prevista capitalizzazione periodica. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 10 bis – Commissione per messa a disposizione di fondi – Il correntista prende atto che, oltre al tasso di interesse contrattualmente determinato, all'affidamento si applica una spesa onnicomprensiva per il servizio reso dalla banca per la messa a disposizione immediata di fondi, da computarsi sull'importo dell'affidamento accordato, a seguito della richiesta del cliente, e per i giorni di permanenza dello stesso. Tale commissione si calcola, al termine di ciascun trimestre, applicando una percentuale predeterminata all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto in essere durante il predetto trimestre.

Art. 10 ter – Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido – Il correntista si impegna ad utilizzare solo le somme concessegli contrattualmente in affidamento dalla banca. A fronte di utilizzi che non tengano conto dei limiti di cui al precedente comma, lo stesso correntista prende atto e accetta quanto segue:

- La banca non è tenuta alla copertura di alcun utilizzo di conto non pre-autorizzato.
- Se nei limiti della propria discrezionalità, per evitare il protesto o altri atti pregiudizievoli al debitore, provvede alla copertura, le spese calcolate in modo forfetario, sostenute per l'erogazione del servizio aggiuntivo, sono rimborsate dal correntista. Il correntista autorizza la banca all'addebito in conto del corrispettivo predeterminato per il lavoro aggiuntivo connesso al processo autorizzativi correlato allo sconfinamento, come descritto nel presente contratto.

Art. 15 - Recesso – La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 giorni. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di 15 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dall'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto.

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 17 - Diritto di ritenzione – Le cambiali ed i valori di qualunque specie depositati a garanzia sono costituiti a pegno a favore della banca anche per tutte le altre obbligazioni che i correntisti avessero in corso, fossero scadute, o dovessero scadere, con l'autorizzazione esplicita alla Banca di valersi sulle cambiali medesime e sui valori per ottenere in

qualunque caso il recupero di ogni suo credito. E' altresì stabilito a favore della Banca il diritto di ritenzione ai termini ed agli effetti dell'art. 2704 del C.C.

Art. 18 - Diritto di compensazione – Anche per il disposto dell'art. 1853 c.c. alla Banca è altresì riconosciuto il pieno diritto di compensare il suo credito con saldi di conti o di operazioni che, alla data di chiusura dei conti correnti, risultassero dalla propria contabilità a favore dei correntisti per qualsiasi titolo. E ciò senza osservare alcuna formalità o fornire alcuno avviso, e come se i conti e le operazioni stesse formassero un unico conto.

Art. 21 - Controversie – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la sua Direzione Generale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.
Tasso debitore	Tasso annuo sui saldi debitori con capitalizzazione trimestrale.
Commissione trimestrale per messa a disposizione di fondi	E' un corrispettivo onnicomprensivo, applicato solo sui conti affidati, computato sull'importo accordato a seguito di richiesta del cliente, per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall'effettivo utilizzo e sarà liquidato, in via posticipata, con la stessa cadenza delle chiusure trimestrali dei conti.
Commissione per utilizzo oltre il fido o in assenza di fido	E' una commissione predeterminata, per scaglioni d'importo, con riguardo ai giorni di sconfinamento riferiti al saldo liquido del conto corrente, ed è addebitata fino a quando il correntista non riporta il proprio saldo nei limiti del fido accordato, o, in assenza di affidamento, al saldo creditore.